

**INFORMATIVA AI GENITORI PER L'ESPRESSIONE DEL CONSENSO
ALLE PRESTAZIONI SANITARIE PER I FIGLI DI ETÀ MINORE**

E

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(ex art. 47 DPR 18.12.2000, n. 445)

Secondo il codice civile la responsabilità genitoriale sui figli minori è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori (art. 316, co. 2° c.c.) o da un solo genitore se l'altro genitore è morto o decaduto o sospeso dalla responsabilità genitoriale.

Nei casi di comuni trattamenti sanitari (visite, medicazioni, ecc.), che non comportino rischi per il minore, è sufficiente il consenso di uno solo dei genitori, in applicazione del principio generale che gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore (art. 320 c.c.): in questi casi il consenso comune è considerato implicito.

Di seguito si ricordano i principi di legge inerenti quanto in discussione.

Art. 155 codice civile (Provvedimenti riguardo ai figli)

Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. **La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo** tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. **Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità separatamente.** Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; *omissis*.

Art. 316 c.c. (Esercizio della responsabilità dei genitori)

Il figlio è soggetto alla responsabilità dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione. **La responsabilità è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Se sussiste un incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili.**

Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio.

Art. 317 c.c. (Impedimento di uno dei genitori)

Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della responsabilità, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro. La responsabilità comune dei genitori non cessa quando, a seguito di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i figli vengono affidati ad uno di essi. L'esercizio della responsabilità è regolato, in tali casi, secondo quanto disposto nell'art. 155.



Alla luce di quanto sopra, io sottoscritto/a _____
nato/a a _____ Prov. _____, il _____, residente nel Comune
di _____ Prov. _____, in via _____ n° _____

consapevole delle **responsabilità** e delle **sanzioni penali** previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per attestazioni e dichiarazioni false e sotto la mia personale responsabilità,

DICHIO

1) di essere genitore del minore _____
nato/a a _____ Prov. _____, il _____

2) di aver preso atto e compreso le disposizioni che regolano l'espressione del consenso per i figli minorenni di età, riportate nel presente modulo.

3) che il mio stato civile è il seguente:

celibe/nubile coniugato/a in unione civile vedovo/a separato/a divorziato/a
in situazione di: affidamento congiunto genitore affidatario genitore non affidatario

4) che, ai fini dell'applicazione dell'art. 317 del c.c., l'altro genitore **NON può firmare il modulo per l'attestazione del proprio consenso**, poiché assente per:

lontananza, impedimento, altro (specificare): _____

5) che, ai fini dell'applicazione della L. 54/2006 - Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, art. 1 (Modifiche al codice civile), limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice ha stabilito:

che esercito la responsabilità genitoriale **separatamente**

6) altro: _____

Letto, confermato e sottoscritto.

Bergamo, li _____

Il/la dichiarante (firma) _____

(Art. 38 TU sulla documentazione amministrativa - DPR 445/2000)

La presente istanza è stata firmata dall'interessato, in presenza del dipendente sottoscritto e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità.

Firma del Sanitario: _____ (matr. _____)